



COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

Data 02/04/2019

Imposta unica comunale- Approvazione aliquote e tariffe anno 2019”.

L'anno duemiladiciannove il giorno **due** del mese di **aprile** alle ore **8.30** nella solita sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla convocazione, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

consiglieri	presenti	assenti
-------------	----------	---------

Ciucci Bruno	X	
Formoso Francesco	X	
Giunta Giorgio	X	
Pintauro Luigi	X	
Sacanna Marco	X	
Morelli Paolo	X	
Monaldi Tito	X	
Bernardini Andrea		X
Valentini Francesco		X
Traversi Fabio		X
Franci Andrea		X

Assegnati: 11

Presenti: 7

In carica: 11

Assenti: 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Dott. Bruno Ciucci nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Dott. Roberto De Marco

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Udita l'illustrazione del Sindaco-Presidente;

Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, 1 comma, D.Leg.vo 267/00;

Con voti favorevoli 7 su 7 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere:

Con voti favorevoli 7 su 7 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Contabile ha elaborato la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Imposta unica comunale- Approvazione aliquote e tariffe anno 2019”**.

RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Leg.vo 28 settembre 1998 n. 360 e le tariffe dei servizi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...”*;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...”*;

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, sino all’anno 2018, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali ad eccezione della TARI;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi):

IMU

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto:

- la riduzione del 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro – silvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2019** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

- 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in Legge n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

RITENUTO mantenere invariate, rispetto all'anno 2018, le aliquote IMU come sotto riportate:

Aliquota per <u>abitazione principale</u> categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,40%
Aliquota per le aree edificabili	1,05%
Immobili di categoria D1	0,93%
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,98%
Detrazioni riconosciute a favore di: <ul style="list-style-type: none"> - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze - unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex 	€ 200,00

IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale)	
---	--

TASI

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune, ha disposto, dall'anno 2015, l'azzeramento delle aliquote TASI per tutte le fattispecie imponibili;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

<u>Abitazione principale</u> dei soggetti passivi domiciliati e residenti con il proprio nucleo familiare, unitamente alle pertinenze.	0,0 per mille
<u>Altri immobili</u>	0,0 per mille

TARI

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con delibera G.C. n. 11 del 08/03/2019, dal quale emergono costi complessivi per l'anno **2019** di € 221.830,35 *così ripartiti*¹

COSTI FISSI € 90.974,40

COSTI VARIABILI € 130.855,95;

Richiamato, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale "... A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento

dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ...”;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione all'IMU ed alla TARI, non essendo prevista per il 2019 l'applicabilità della TASI nel Comune di Sassofeltrio:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	1° acconto	31/08/2019
	2° acconto	30/09/2019
	3° acconto	31/10/2019
	Saldo	30/11/2019

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IUC) nelle sue componenti: IMU – TASI e TARI, adottato con deliberazione C.C. n. 11 del 27/02/2014, al quale si rimanda per tutto ciò che non viene statuito dal presente atto che ne costituisce modifica;

PROPONE

- 1) di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2019:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota per <u>abitazione principale</u> categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,40%
Aliquota per le aree edificabili	1,05%

Immobili di categoria D1	0,93%
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,98%

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

<u>Abitazione principale</u> dei soggetti passivi domiciliati e residenti con il proprio nucleo familiare, unitamente alle pertinenze.	0,0 per mille
<u>Altri immobili</u>	0,0 per mille

Tassa sui rifiuti (TARI)

Piano Finanziario per l'anno 2019:

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione Voci di bilancio: B6 costi per materie di consumo e merci (al netto dei resi, abbuoni e sconti) B7 costi per servizi B8 costi per godimento di beni di terzi B9 costo del personale B11 variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci B12 accantonamento per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali B13 altri accantonamenti B14 oneri diversi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	€ 30.367,00
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	€ 69.271,77
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	€ 60.663,92
		AC altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)	€ 0,00
		CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	€ -12.235,61
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	€ 13.155,87
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) CCD Costi Comuni Diversi		€ 22.048,65
			€ 15.608,87
			€ 13.756,72

	(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)				
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti	€	9.193,16		
	Acc Accantonamento	€	0,00		
	R Remunerazione del capitale R=r(KNn-1+In+Fn) r tasso di remunerazione del capitale impiegato KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo	€	0,00		
Voci libere per costi fissi:	Voce libera 1	€	0,00		
	Voce libera 2	€	0,00		
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 3	€	0,00		
	Voce libera 4	€	0,00		
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 5	€	0,00		
	Voce libera 6	€	0,00		
l _{pn} Inflazione programmata per l'anno di riferimento			0,00 %		
X _n Recupero di produttività per l'anno di riferimento CK _n			0,00 %		
Costi totali $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	€	221.830,35	TF - Totale costi fissi $\Sigma TF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK$	€	90.974,40
			TV - Totale costi variabili $\Sigma TV = CRT+CTS+CRD+CTR$	€	130.855,95

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

1.

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica	mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	21.216,00	0,82	169,00	1,00	0,567470	65,665117
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	54.990,00	0,92	457,00	1,80	0,636674	118,197211
1 .3	USO DOMESTICO-TRE	14.484,00	1,03	110,00	2,00	0,712798	131,330235

	COMPONENTI						
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	14.023,00	1,10	105,00	2,60	0,761240	170,729305
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	3.382,00	1,17	24,00	2,90	0,809683	190,428840
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	1.028,00	1,21	6,00	3,40	0,837364	223,261399
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ZONA NON SERVITA	220,00	0,27	1,00	0,54	0,191002	35,459163
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Zona non Servita superiore a 500 m	172,00	0,32	1,00	0,40	0,226988	26,266047
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Zona non Servita superiore a 500 m	1.922,00	0,36	9,00	0,72	0,254669	47,278884
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Zona non Servita superiore a 500 m	181,00	0,44	1,00	1,04	0,304496	68,291722
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-PENSIONATI AIRE	110,00	0,30	1,00	0,59	0,212178	39,392503

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	105,00	0,85	7,20	0,604040	0,865152
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	538,00	0,49	4,16	0,348211	0,499865
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	343,00	1,49	12,65	1,058848	1,520024
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	130,00	0,85	7,23	0,604040	0,868757
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	2.053,00	1,09	9,25	0,774593	1,111480
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	179,00	1,10	9,38	0,781700	1,127101
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	99,00	1,20	10,19	0,852763	1,224430
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME, IDRA	1.186,00	1,00	8,54	0,710636	1,026166
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	637,00	1,19	10,10	0,845657	1,213616
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI	5.467,46	0,88	7,50	0,625360	0,901200

	PRODUZIONE					
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	141,00	1,00	8,52	0,710636	1,023763
2 .16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	949,00	5,01	42,56	3,560288	5,114011
2 .17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	396,00	3,83	32,52	2,721737	3,907604
2 .18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM	1.399,00	1,91	16,20	1,357315	1,946592
2 .20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	50,00	6,58	55,94	4,675987	6,721752
2 .22	AUTORIMESSE E MAGAZZINI	7.328,00	0,88	7,50	0,625360	0,901200
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Zona non Servita superiore a 500 m	183,00	0,34	2,89	0,241616	0,347502
2 .22	AUTORIMESSE E MAGAZZINI-Zona non Servita superiore a 500 m	30,00	0,35	3,00	0,250144	0,360480
2 .22	AUTORIMESSE E MAGAZZINI-Zona non servita superiore 4 Km	243,00	0,26	2,25	0,187608	0,270360

- 2) di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 4 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	1° acconto	31/08/2019
	2° acconto	30/09/2019
	3° acconto	31/10/2019
	Saldo	30/11/2019

- 3) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
